

quali abbiano» deve aggiungersi la parola «specificamente», e quindi questo comma direbbe così:

« Restano salvi gli effetti delle convenzioni e delle sentenze passate in giudicato, anteriori alla pubblicazione della presente legge, le quali abbiano specificamente riconosciuto il carattere dominicale delle decime e prestazioni suddette ».

Chi approva quest'ultimo comma così formulato è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ora a partito l'intero articolo primo nel suo complesso. Chi l'approva voglia alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

Per gli effetti dell'articolo 3 della legge 14 luglio 1887, n. 4727, l'accertamento e la valutazione del diritto del creditore dovranno aver luogo fondo per fondo, secondo l'effettivo esercizio di esso nell'ultimo decennio.

Salvi gli effetti delle commutazioni in canoni pecuniarii già eseguite in base alle leggi precedenti, quando il debitore lo preferisca, può mantenersi la corrisponsione delle prestazioni in natura.

Anche in tal caso, però, le prestazioni fondiari consistenti in quote variabili di frutti proporzionate all'effettivo prodotto annuale dei fondi o ad altro reddito periodico in caso di turno agrario, debbono sempre ridursi in misura fissa, uguale alla quantità media effettivamente corrisposta nell'ultimo decennio, da determinarsi con documenti, o, in mancanza di tale prova, mediante estimi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3.

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti* Onorevole presidente, nell'articolo 3 è incorso un errore materiale. Dove dice « della legge 25 giugno 1882, n. 8194 » deve dire: « della legge 25 giugno 1882, n. 869 » che è la legge sulle bonifiche delle paludi e dei terreni paludosi.

PRESIDENTE. Vuol dire che è soltanto il numero della legge che è sbagliato.

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Precisamente.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo terzo.

Art. 3.

Ferme le disposizioni degli articoli 4 della legge 14 luglio 1887, n. 4727, e 58 della

legge 25 giugno 1882, n. 869, sono estese a tutte le provincie del Regno e per ogni sorta di decime e di altre simili prestazioni le disposizioni sancite per le decime feudali nelle provincie napoletane e siciliane nell'articolo 2 della legge 8 giugno 1873, numero 1389, tranne pel termine, che decorre dall'attuazione della presente legge.

Restano impregiudicati gli effetti de' titoli che abbiano serbato ai concedenti una partecipazione ai frutti in caso di futuri dissodamenti.

(È approvato).

Art. 4.

Le controversie sul carattere delle prestazioni e sul diritto ad esigerle, quando non siano di competenza del pretore, sono decise per ogni circondario giudiziario da un giudice del tribunale civile, destinato nel principio di ciascun anno con reale decreto, su proposta del ministro di grazia e giustizia.

La procedura a seguirsi sarà quella che è stabilita dal codice di procedura civile, e dalla legge sul procedimento sommario, rispettivamente pei giudizi vertenti davanti ai pretori, ai tribunali e alle Corti d'appello.

I ricorsi contro le sentenze in grado di appello pronunciate rispettivamente dal tribunale sulle sentenze del pretore o dalla Corte di appello sulle sentenze del giudice, sono deferiti al giudizio della Corte di cassazione di Roma.

Su questo articolo ha chiesto di parlare l'onorevole Albasini. Ne ha facoltà.

ALBASINI. Se la proposta avesse probabilità di essere accolta, proporrei la soppressione dell'intero articolo 4°.

Con la prima parte di questo articolo si vuol fare l'esperimento del giudice unico e intorno a questa prima parte fece già ieri assennate osservazioni l'onorevole Cottafavi.

Mi sembra che una riforma così grave non dovrebbe essere introdotta nella legislazione in occasione di una legge speciale e senza una matura discussione intorno alla preferenza da darsi al giudice unico o al magistrato collegiale. Nè varrebbe a questo proposito sostenere il vantaggio del metodo sperimentale, poichè il saggio si farebbe in misura così limitata e in condizioni così particolari, che anche un eventuale successo non darebbe diritto di fare assegnamento